



A.S.A.C.

Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

STATUTO IN VIGORE DAL 27 APRILE 2022

ART. 1

1. E' costituita la "ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE AGENZIE DI CONCILIAZIONE", (enunciabile anche "A.S.A.C.") con sede sociale in Milano – Corso Buenos Aires n. 79.
2. La "A.S.A.C." non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire ad Enti ed organizzazioni in armonia con i propri scopi sociali.
3. La durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.
4. La "A.S.A.C." potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale gestite direttamente dal consiglio direttivo dell'Associazione oppure da un comitato esecutivo così come previsto dall'art. 13.
5. La "A.S.A.C." potrà, inoltre, affiliare altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali autorizzandole all'uso del marchio secondo un regolamento appositamente approvato.

ART. 2

1. Scopo generale della "A.S.A.C." è quello di:
 - a. sviluppare la cultura di tutti i metodi A.D.R. ed in particolare della mediazione e della conciliazione attraverso lo studio, la ricerca, l'organizzazione e la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti, comprendendo tutte le metodologie connesse e che si rifanno ai metodi A.D.R. per una rapida e proficua gestione e soluzione quali la crisi d'impresa e l'insolvenza, la composizione della crisi da sovraindebitamento e la negoziazione, ed ogni altra materia che dovesse rifarsi a tali metodologie;
 - b. promuovere e sollecitare l'apertura di Agenzie di Conciliazione, intese come uffici presso i quali viene effettuata l'attività di conciliazione;
 - c. regolamentare l'attività dei Conciliatori associati e delle Agenzie di Conciliazione, ed i loro rapporti con gli utenti;
 - d. organizzare, promuovere e favorire le iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento nelle materie di cui alla lettera a;
 - e. valorizzare, promuovere e tutelare la figura del Conciliatore e delle Agenzie di Conciliazione;

- f. rappresentare gli interessi professionali e scientifico-culturali dei propri Soci presso organismi nazionali, europei ed internazionali e promuoverne il riconoscimento.

ART. 3

Possono essere soci dell'A.S.A.C. tutte le persone fisiche che hanno concluso un adeguato percorso formativo secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo, in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione.

ART. 4

1. Per acquisire la qualità di Socio occorre presentare domanda scritta.
2. Sulla domanda di ammissione del Socio delibera il Consiglio direttivo alla prima riunione successiva alla ricezione della stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata.
4. Contro la delibera del Consiglio direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. I Soci devono versare quote associative di ammissione e annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
6. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART. 5

La qualifica di Socio si perde:

- a. in caso di decesso;
- b. per recesso;
- c. per decadenza deliberata dal Consiglio direttivo in seguito a:
 - gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi della "A.S.A.C.";
 - violazione delle norme del presente Statuto e/o regolamenti interni;
 - eventuale comportamento immorale assunto dal Socio;
 - venir meno del requisito di onorabilità così come regolamentato dal Decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998 n. 468;
 - mancato versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - mancato invio di documentazione richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, che fosse necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- inadempimento ai doveri inerenti alla qualità di Socio od agli impegni assunti verso l'Associazione;
- d. per scioglimento della "A.S.A.C." deliberato dall'Assemblea straordinaria.

ART. 6

1. Sono organi della "A.S.A.C.":
 - a. Il Presidente;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. l'Assemblea dei soci ordinari;
 - d. il Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti;
 - e. il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

ART. 7

1. L'Assemblea della "A.S.A.C." è composta dai Soci di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Ogni Socio, in regola con il versamento dei contributi associativi, ha diritto ad un voto.

ART. 8

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie e vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail e telefax, da spedire a ciascun Socio, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere, l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
3. In seduta ordinaria l'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dal termine dell'esercizio
4. L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata dal Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero dei Soci, il Presidente deve provvedere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata entro i dieci giorni successivi dal Collegio dei Probiviri, ove nominato.
6. In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e sceglie il Segretario anche tra persone estranee.

8. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza dei Soci.
2. Sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti.
4. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni – scrutinio segreto o palese - salvo che un quinto dei Soci presenti in Assemblea richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
5. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta della maggioranza dei Soci presenti in Assemblea.

ART. 10

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. determina il numero ed elegge, tra i Soci ordinari, i componenti del Consiglio direttivo, nei limiti previsti dallo Statuto;
 - b. stabilisce gli indirizzi dell'Associazione;
 - c. elegge tre membri effettivi e due supplenti componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti scelti anche tra i non soci;
 - d. elegge, ove lo ritenga necessario, tre membri effettivi e due supplenti componenti il Collegio dei Proviviri, scelti anche tra i non soci;
 - e. approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta e delibera in merito alla destinazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
 - f. approva il bilancio preventivo;
 - g. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a. su istanza del Collegio dei Proviviri e con la maggioranza di almeno tre quinti dei Soci presenti la destituzione del Presidente;
 - b. le modifiche al presente statuto;
 - c. lo scioglimento dell'Associazione;
 - d. la nomina dei Liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - e. su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

ART. 11

1. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre esercizi sociali, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare a due sedute consecutive dell'organo di cui è componente, senza giustificato motivo o per inadempienza ai compiti conferiti dagli organi preposti; la decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo. Sono rimborsate le spese

documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati dell'Assemblea e/o Consiglio direttivo, e/o del Presidente;

2. In caso di vacanza di uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. In caso di vacanza, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo decade l'intero Consiglio.

ART. 12

1. Il Consiglio direttivo della "A.S.A.C.", è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea.
2. Esso è convocato dal Presidente della "A.S.A.C.", che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti od il Collegio dei Proviviri, ove nominato.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di componenti o dal Collegio dei Proviviri, ove nominato, il Presidente deve provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà nei successivi dieci giorni il Collegio dei Proviviri, ove nominato.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.
5. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail e telefax, da spedire a ciascun consigliere e sindaco con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno tre giorni.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale nelle votazioni palesi il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salva diversa richiesta del Presidente oppure del terzo dei presenti.
8. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide allorché sia presente la maggioranza dei membri, compreso nel computo il Presidente, e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

ART. 13

1. Il Consiglio direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a. elegge nel proprio seno:
 1. il Presidente
 2. il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento
 3. il Segretario
 4. il Tesoriere
 - b. detta i criteri di azione della "A.S.A.C.";
 - c. sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo

- relativo all'anno in corso. Il rendiconto consuntivo dovrà restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'assemblea; i soci possono prenderne visione;
- d. determina la misura e le modalità di corresponsione del contributo di ammissione e annuale dovuto dai Soci;
 - e. approva e modifica gli eventuali regolamenti interni;
 - f. delibera per tutti gli atti che comportino acquisto od alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare sull'accettazione di eredità e delle donazioni in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - g. delibera inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri ingiustificatamente assenti a due sedute consecutive od inadempienti ai compiti loro conferiti dagli organi preposti;
 - h. provvede alle attività dell'Associazione e propone all'assemblea circa la destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - i. potrà attribuire specifiche deleghe ai componenti il Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità dell'Associazione;
 - j. potrà affidare incarichi ai Soci od a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
 - k. delibera sulla istituzione di sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e sull'eventuale comitato esecutivo che dovrà gestirle;
 - l. nomina un rappresentante di tale comitato esecutivo che potrà partecipare ai lavori del consiglio con voto consultivo;
 - m. delibera sul regolamento di gestione e di controllo delle sedi secondarie e su tutti gli aspetti economici ed amministrativi necessari al buon funzionamento delle stesse;
 - n. delibera sull'affiliazione di altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali autorizzandole all'uso del marchio;
 - o. delibera circa il regolamento da adottare nei casi di cui al punto precedente.

ART. 14

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri.
2. Il Presidente rappresenta la "A.S.A.C." ad ogni effetto di legge e statutario, ed ha la legale rappresentanza che può delegare.
3. Il Presidente:
 - a. da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo adottando i provvedimenti necessari e può sostituirsi ad esso

- nei casi di urgenza, riferendo al Consiglio i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva;
- b. presiede le riunioni di Consiglio;
 - c. ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati o procuratori alle liti;
 - d. può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse della "A.S.A.C.";

ART. 15

1. Il Segretario coadiuva il Presidente in ogni atto, sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e dei servizi che egli dirige e ne risponde al Presidente, firma la corrispondenza ordinaria e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
2. Il Tesoriere dispone per le spese e le riscossioni ordinarie, redige i libri contabili dell'Associazione e predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 16

1. Collegio dei Sindaci e Revisori dei Conti:
 - a. è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea in concomitanza con l'elezione delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili;
 - b. ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo;
 - c. in occasione della sua prima riunione provvede a nominare nel suo seno il Presidente;
 - d. predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della "A.S.A.C."

ART. 17

1. Il Collegio dei Proviviri, ove nominato è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea in concomitanza con l'elezione delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della "A.S.A.C."
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente.
4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
5. In particolare il Collegio dei Proviviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione o i suoi organi.

6. Può essere presente alle sue riunioni in qualità di uditore il Presidente dell'Associazione.

ART. 18

1. Il patrimonio Sociale è formato:
 - a. da beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della "A.S.A.C.";
 - b. dalle quote sociali ed eventuali contributi dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - c. dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - d. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
 - e. dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo;
2. I proventi della "A.S.A.C." sono formati da:
 - a. contributi di ammissione;
 - b. contributi annuali;
 - c. contributi integrativi;
 - d. contributi straordinari;
 - e. oblazioni volontarie;
 - f. proventi vari.

ART. 19

1. Lo scioglimento della "A.S.A.C." è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.
2. La stessa Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinando i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
3. In caso di estinzione l'Assemblea, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia.